

**Verifica del permanere dell'equilibrio finanziario di bilancio 2023  
ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000**

**Relazione**

## 1) Premessa

Il 31 luglio scade il termine di legge entro il quale l'Assemblea dell'Agenzia deve eseguire la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La verifica è espressamente prevista dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D. L. 19/06/2015 n. 78.

A norma dello Statuto vigente, l'Assemblea approva i bilanci e gli eventuali provvedimenti di variazione e assestamento; spetta quindi ad essa il compito di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso l'accertamento fosse negativo, di adottare le necessarie misure correttive.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno, per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità tempestiva e adeguata delle notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa portate all'attenzione dell'Assemblea, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale di bilancio, ma devono considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

La mancata adozione da parte dell'ente di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 e conseguente applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, la verifica generale di bilancio si compone di vari temi, che forniscono un quadro completo dei risultati che l'Agenzia sta ottenendo utilizzando le risorse di bilancio (gestione della competenza).

## 2) Andamento e verifica

Si è dunque provveduto ad una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie e alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 che porta alle seguenti considerazioni:

### a) La residua durata dei contratti di servizio

In seguito alle proroghe negoziate disposte per tutti i contratti di servizio vigenti nel bacino, le cui scadenze sono ora fissate al 2024 (contratti interurbano ed urbano di Mantova) e al 2025 (contratto unico di Cremona), resta confermata la tempistica prevista negli strumenti di programmazione dell'Agenzia per quanto riguarda il perfezionamento del nuovo Sistema Tariffario Integrato di Bacino della Mobilità (STIBM) e l'aggiornamento del Programma di Bacino del trasporto pubblico locale adottato nel 2018. Entrambi questi adempimenti costituiscono atti prodromici all'espletamento della prossima gara per l'affidamento dei servizi TPL di bacino, la cui organizzazione dovrà essere impostata nel corrente anno.

Il residuo periodo di validità dei contratti di servizio è però negativamente condizionato dalle note vicende legate alla pandemia, che hanno drasticamente ridotto gli introiti da tariffa che costituiscono parte integrante del corrispettivo spettante ai gestori/concessionari, a cui si sommano le conseguenze del rilevante aumento dei prezzi di tutti i beni di consumo. Tutto ciò ha alterando sensibilmente l'equilibrio economico-finanziario dei contratti stessi. In attesa di sapere se verranno stanziati eventuali ulteriori ristori statali, è stato intrapreso un percorso di condivisione delle criticità con i gestori, in particolare quello mantovano, finalizzato a mantenere sotto controllo l'effetto economico combinato di calo dell'utenza ed inflazione. A titolo cautelativo è stata disposta una rimodulazione sperimentale dei programmi di esercizio estivo a parità di corrispettivi, allo scopo di contribuire al ripristino del sinallagma contrattuale. Questi aspetti dovranno essere tenuti nel debito conto in fase di progettazione della procedura concorsuale.

### b) Risorse Regionali

Il flusso dei trasferimenti regionali per la copertura dei costi del servizio in base ai nuovi "fabbisogni riequilibrati di mobilità" per tutti i bacini lombardi, definiti per superare il criterio della "spesa storica" (l.r. n. 35/2017, art. 6 e DGR 28/12/2017 n. X/7644), risultano regolari, così come i contributi per *"lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa con particolare riguardo alle aree montane"*, inizialmente introdotti come provvidenza straordinaria e poi stabilizzati fino al 2025 (l.r. n. 24/2019, art. 2, c. 11 e DGR 15/02/2021 n. XI/4314).

La Giunta regionale, con deliberazione 06/02/2023 n. XI/7885, ha rinviato ad un successivo atto la quantificazione dell'eventuale "quota incrementale" da assegnare alle Agenzie TPL, rispetto all'ammontare delle risorse assegnate fino al 2021,

subordinandola alla copertura statale e vincolandola ai servizi di trasporto pubblico locale e al funzionamento delle Agenzie medesime. Le proiezioni stimate dagli uffici regionali suggeriscono che tale quota possa risultare inferiore al 2% erogato nel 2022. Si confida nella puntuale conferma di questa provvidenza aggiuntiva per calmierare gli effetti che le dinamiche inflattive stanno producendo sui corrispettivi contrattuali.

**c) Trasferimenti dai Comuni:** anche nel 2023 i trasferimenti dai Comuni di Mantova, Cremona e Crema sono stati rimodulati per consentire la rivalutazione del corrispettivo contrattuale; tuttavia l'impennata dell'inflazione registrata in corso d'anno potrebbe richiedere un ulteriore intervento dei suddetti Comuni qualora le risorse di cui al punto b) dovessero rivelarsi insufficienti a dare integrale copertura all'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi urbani e di area urbana. La situazione è in evoluzione e deve essere costantemente monitorata.

**d) Trasferimenti dalle Province:** nel 2023 non sono previsti nuovi contributi straordinari delle Province per la copertura di servizi aggiuntivi nei rispettivi territori; è però confermato il contributo della Provincia di Cremona per i servizi scuola-palestra di Crema, per l'istituto Stanga, ecc. che vengono riprogrammati ogni anno.

**e) Contributi altri enti per copertura altri servizi (deviazioni, sperimentazioni):** erano già contabilizzate fin dalla prima stesura del bilancio di previsione le entrate relative ai potenziamenti del servizio di area urbana nei Comuni di San Giorgio Bigarello e Borgo Virgilio, nonché per servizi interurbani prevalentemente dedicati agli alunni della scuola dell'obbligo nei Comuni di Porto Mantovano e Roncoferraro. Parimenti è già iscritto a bilancio il contributo per l'esercizio delle navette parcheggio-centro città nel corrente anno, posto a carico di ASTer S.r.l. in sede di proroga del contratto di servizio TPL urbano e di area urbana di Mantova, nonché il contributo del Comune di Bonemerse per il prolungamento di tre corse scolastiche alla frazione Carettolo.

**f) Risorse per l'esercizio delle attività amministrative:** le risorse regionali per l'esercizio delle attività dell'Agenzia sono integrate nel pacchetto delle risorse regionali di cui al punto b) e quindi anch'esse dovrebbero beneficiare dell'incremento preannunciato anche per quest'anno seppur non quantificato; in esito all'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera di assegnazione, il corrispondente stanziamento di bilancio verrà aggiornato con successiva variazione.

**g) Altre entrate:** il favorevole andamento dei tassi di interesse ha permesso di ottenere, nel primo semestre 2023, una buona remunerazione della giacenza sul conto di tesoreria. Si è quindi ritenuto opportuno destinare tali interessi attivi al finanziamento delle attività propedeutiche all'organizzazione della prossima gara per l'affidamento dei servizi TPL.

**h) Spese correnti:** a causa del consistente rincaro dei costi energetici è necessario adeguare gli stanziamenti inseriti nel bilancio preventivo a copertura degli impegni verso le Province di Cremona e Mantova per quanto attiene le spese di funzionamento e di gestione dei locali occupati dall'Agenzia. Restano invece confermati gli stanziamenti per il rimborso dei costi di personale, compreso l'ulteriore istruttore amministrativo che dovrebbe essere comandato dalla Provincia di Mantova a partire da settembre.

**i) Contributi per investimenti:** i contributi regionali previsti dai piani di investimento, relativi al rinnovo del parco veicolare, hanno fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) che precedono a volte di parecchio quelle di spesa (impegno e pagamento) e si ritiene quindi che non sussistano motivi che possano far pensare ad uno squilibrio fra entrate e spese sotto tale profilo.

**j) Partite di giro:** stante la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano far prevedere squilibri.

In sede di verifica degli equilibri è altresì necessario verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Anche per il 2023 l'Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di leggi regionali e convenzioni con gli enti.

Con l'assestamento generale del bilancio si è provveduto anche a verificare lo stanziamento del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa e non si rileva la necessità di procedere con integrazioni o smobilizzi del fondo stesso. Dopo l'approvazione della seconda variazione di bilancio non sono state approvate deliberazioni di variazione di prelievo dal fondo di riserva e nemmeno dal fondo di riserva di cassa. Non esistono al momento potenziali rischi di contenzioso che richiedano specifici accantonamenti di entità superiore al fondo di riserva suddetto, che non viene smobilizzato.

Alla data odierna risulta pertanto necessario effettuare una apposita variazione di assestamento generale del bilancio di previsione.

### 3) La gestione dei residui

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e, nello specifico, della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto dell'organo esecutivo (nel nostro caso del Consiglio di Amministrazione) e previo parere dell'organo di revisione, al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni non perfezionate o scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritte tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

Gli atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno portato alla seguente situazione al 1° gennaio 2023:

| <b>TITOLO</b> | <b>RESIDUI ATTIVI AL<br/>01/01/2023</b> | <b>RISCOSSIONI<br/>C/RESIDUO</b> | <b>TITOLO</b> | <b>RESIDUI PASSIVI<br/>AL 01/01/2023</b> | <b>PAGAMENTI<br/>C/RESIDUO</b> |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| titolo I      | -                                       | -                                | titolo I      | 13.959.867,02                            | 11.529.206,74                  |
| titolo II     | 3.915.025,72                            | 3.876.945,20                     | titolo II     | -                                        | -                              |
| titolo III    | -                                       | -                                | titolo III    | -                                        | -                              |
| titolo IV     | -                                       | -                                | titolo IV     | -                                        | -                              |
| titolo V      | -                                       | -                                | titolo V      | -                                        | -                              |
| titolo VI     | -                                       | -                                | titolo VII    | -                                        | -                              |
| titolo VII    | -                                       | -                                |               |                                          |                                |
| titolo IX     | 71.041,15                               | -                                |               |                                          |                                |
| <b>Totale</b> | <b>3.986.066,87</b>                     | <b>3.876.945,20</b>              | <b>Totale</b> | <b>13.959.867,02</b>                     | <b>11.529.206,74</b>           |

Alla data del 15/06/2023 risultano:

- ✓ riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 3.876.945,20 (97,26%);
- ✓ pagati residui passivi per un importo pari a Euro 11.529.206,74 (82,59%).

Non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere opportuna una riduzione degli accantonamenti in favore dell'avanzo libero.

#### 4) Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2022.

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2022 è pari a € 452.868,58.

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del D. Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Come anticipato Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di leggi regionali e convenzioni con gli enti.



## 5) Conclusioni

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che **non si rendano necessari** nel corrente anno provvedimenti per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D. Lgs. n. 267/2000 e ciò in quanto:

- **Non esistono allo stato attuale debiti fuori bilancio;**
- **Dalle risultanze della gestione di competenza dell'anno 2023 non emergono disequilibri e violazioni del vincolo di pareggio finanziario complessivo.**

Cremona, 22/06/2023

Il Direttore  
*Massimo Dell'Acqua*